

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1967 (V. Stampato n. 3740)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1967*

**Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali,
effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in concessione, condotte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336, o per effetto di qualsiasi altra disposizione, sono sottoposte a revisione amministrativo-contabile effettuata da un collegio di revisori composto da tre membri nominati con decreto del Ministro

per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il collegio è composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della aviazione civile e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro. Esso è nominato per un triennio ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle gestioni di cui al primo comma, possono essere istituiti, con le forme e nei modi previsti nel presente articolo, collegi di revisori per singole gestioni e per gruppi di esse.

I revisori svolgono il loro mandato a norma dell'articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e riferiscono alla Amministrazione, semestralmente, sull'andamento delle gestioni stesse e, annualmente, sui relativi bilanci di esercizio.